



Studio Associato Fornabaio
Commercialisti e Consulenti del Lavoro



Circolare

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

CONDIZIONI PER USUFRUIRE DI BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI

18 marzo 2024

Gentile cliente,

segnaliamo che il D.L. n. 19/2024 (Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR), in vigore dallo scorso 2 marzo, apporta modifiche all'articolo 1, comma 1175, della L. n. 296/2006, rafforzando la condizione, già previgente, di assenza di violazioni in materia di sicurezza sul lavoro per poter accedere ai benefici normativi e contributivi ed introducendo il nuovo comma 1175 bis.

Vi ricordiamo e riassumiamo pertanto quanto segue:

- I benefici normativi e contributivi (esoneri / decontribuzione sud/ agevolazioni contributive per assunzioni agevolate) in materia di lavoro e legislazione sociale, sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), all'assenza di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e CCNL.
Le suddette violazioni rilevano ove accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi (a titolo esemplificativo: rispetto delle norme antinfortunistiche e degli adempimenti previsti dal D. Lgs.81/08, osservanza dell'orario di lavoro, del riposo giornaliero e settimanale, impiego di lavoratori totalmente a nero).
- Ai fini del rilascio del DURC, l'INPS, l'INAIL e la CASSA EDILE, sono tenuti a verificare la regolarità contributiva nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi.
- La verifica della regolarità riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nonché i pagamenti dovuti dai titolari e soci iscritti nella gestione INPS Commercianti/Artigiani.

La novità introdotta dal decreto legge è costituita dal nuovo comma 1175 bis introdotto all'articolo 1 della L.296/2006. Stando alla nuova disposizione, permane il beneficio contributivo e normativo nel caso di violazioni accertate e che possono essere sanate successivamente. In relazione, invece, alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, viene introdotto un principio di proporzionalità, difatti il recupero del beneficio erogato non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionato oggetto di verbalizzazione.

Ritenendoci a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.